

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese, quelle sostenute dalla BASF Agro BV e dagli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, nonché quelle sostenute dall'Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) e dall'European Seed Association (ESA).
- 4) Il Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, l'Österreichischer Erwerbsimkerbund e l'Österreichischer Imkerbund (ÖIB) supporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 9 dell'11.1.2014.

Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2018 — Esso Raffinage / ECHA

(Causa T-283/15) (¹)

[«REACH — Valutazione dei fascicoli — Controllo della conformità delle registrazioni — Controllo delle informazioni comunicate ed esito della valutazione dei fascicoli — Dichiarazione di non conformità — Competenza del Tribunale — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Pregiudizio diretto e individuale — Ricevibilità — Base giuridica — Articoli 41, 42 e 126 del regolamento (CE) n. 1907/2006»]

(2018/C 231/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Esso Raffinage (Courbevoie, Francia) (rappresentante: M. Navin-Jones, solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere e M. Heikkilä, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Repubblica francese (rappresentante: D. Colas e J. Traband, agenti) e Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Ree, M. Bulterman e M. Noort, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della lettera dell'ECHA del 1° aprile 2015, inviata al Ministero francese dell'Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e della Politica degli Alloggi e recante il titolo: «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione dei fascicoli a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006».

Dispositivo

- 1) La lettera dell'Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA) del 1° aprile 2015, inviata al Ministero francese dell'Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e della Politica degli Alloggi e intitolata «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione dei fascicoli a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006», incluso il suo allegato, è annullata.

- 2) Esso Raffinage e l'ECHA supporteranno ciascuna le proprie spese.
- 3) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi supporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 320 del 28.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Lituania / Commissione

(Causa T-205/16) ⁽¹⁾

(«Fondo di coesione — Spese escluse dal finanziamento — Sostegno tecnico alla gestione del Fondo di coesione in Lituania — IVA — Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 16/2003 — Riduzione del contributo finanziario»)

(2018/C 231/24)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriauciūnas, R. Krasuckaitė e D. Stepanienė, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e J. Jokubauskaitė, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 969 final della Commissione, del 23 febbraio 2016, relativa alla riduzione dell'aiuto del Fondo di coesione a favore del progetto «Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania», nei limiti in cui essa dispone una riduzione dell'aiuto pari a EUR 137 864,61 corrispondente a spese di IVA.

Dispositivo

- 1) La decisione C(2016) 969 final della Commissione, del 23 febbraio 2016, relativa alla riduzione dell'aiuto del Fondo di coesione a favore del progetto «Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania», è annullata nei limiti in cui essa dispone una riduzione dell'aiuto pari a EUR 137 864,61 corrispondente a spese di IVA.
- 2) La Commissione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Lituania.

⁽¹⁾ GU C 251 dell'11.7.2016.

Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Troszczynski / Parlamento

(Causa T-626/16) ⁽¹⁾

(«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Competenza del segretario generale — Electa una via — Diritti della difesa — Onere della prova — Obbligo di motivazione — Diritti politici — Parità di trattamento — Sviamento di potere — Indipendenza dei deputati — Errore di fatto — Proporzionalità»)

(2018/C 231/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mylène Troszczynski (Noyon, Francia) (rappresentanti: inizialmente M. Ceccaldi, successivamente F. Wagner, avvocati)